Argea
Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ISTRUZIONI OPERATIVE

Ai Produttori interessati

Al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Al Assessorato Agricoltura della Regione Sardegna

Ai Centri di Assistenza Agricola

LORO SEDI

Oggetto: **Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 2115/2021 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 3 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) - Istruzioni per la compilazione e la presentazione della domanda unica – Campagna 2023 - Integrazione e modifica delle Istruzioni Operative n. 8 del 6 aprile 2023 e n . 11 del 23 maggio 2023 – Ulteriore proroga dei termini.**

documento pubblico

1 PREMESSA

Le presenti istruzioni operative integrano e modificano le precedenti Istruzioni Operative n. 8 del 6 aprile 2023 e n. 11 del 23 maggio 2023 sulla base delle successive disposizioni impartite con:

- Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 giungo 2023 n. 300209 – Ulteriore proroga dei termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2023;

- Circolare AGEA prot. n. 36677 del 16 maggio 2023 – Disciplina relativa ai termini di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento – modificazioni alla circolare AGEA prot. n. 36677 del 16 maggio 2023;

- Circolare AGEA Coordinamento prot. n. 40336 del 26 maggio 2023 - Modificazioni alla disciplina relativa al sostegno accoppiato di cui alle circolari prot. n. 37267 del 18 maggio 2023 e prot. 36677 del 16 maggio 2023, nonché precisazioni concernenti il giovane e il nuovo agricoltore e l'eco-schema 1, livello 2;

- Circolare AGEA Coordinamento prot. n. 43528 dell'8 giugno 2023 - Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (eco-schema 1) – Modifica alla circolare AGEA prot. n. 31369 del 28 aprile 2023;

- Circolare AGEA Coordinamento prot. n. 45396 del 13 giugno 2023 - Disciplina relativa ai termini di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento – modificazioni alla circolare AGEA prot. n. 36677 del 16 maggio 2023;

2 MODIFICA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA UNICA 2023

Il DM 9 giugno 2023 n. 300209 ha ulteriormente modificato, per la campagna 2023, i termini di presentazione della domanda unica per gli interventi elencati nel titolo III, capo IV del Reg. (UE) n. 2021/2115.

Pertanto, in applicazione del citato DM 09 giugno 2023 n. 300209 e conformemente a quanto disposto dalla Circolare AGEA Coordinamento prot. n. 45396 del 13 giugno 2023, i termini previsti dalle Istruzioni Operative n. 11 del 23 maggio 2023 per la sola campagna 2023, sono così modificati:

2.1 Presentazione delle domande

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del DM 9 giugno 2023 n. 300209, il termine per la presentazione della domanda unica per gli interventi elencati nel titolo III, capo IV del Reg. (UE) n. 2021/2115 è fissato al **30 giugno 2023**.

2.2 Presentazione tardiva – domanda unica iniziale

Ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 17 marzo 2023 n. 42, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine del 30 giugno 2023 e, quindi, **fino al 25 luglio 2023**. In tal caso, l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda entro la scadenza del 30 giugno 2023 è decurtato dell'1% per ogni giorno di ritardo.

Inoltre, in caso di richiesta di accesso alla riserva nazionale per l'attribuzione di nuovi titoli o di aumento del valore dei titoli già posseduti, il corrispettivo dei titoli o dell'aumento del valore dei titoli cui il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda entro la scadenza del 30 giugno 2023 è decurtato del 3% per ogni giorno di ritardo.

La domanda iniziale pervenuta oltre il 25 luglio 2023 è irricevibile.

Le scadenze di cui sopra si applicano anche ai documenti giustificativi (fatture sementi, cartellini varietali, ecc.), contratti o dichiarazioni, qualora siano determinanti ai fini dell'ammissibilità dell'aiuto richiesto.

La documentazione di cui sopra presentata oltre il 25 luglio 2023 rende irricevibile la richiesta di aiuto per la quale essa è determinante.

2.3 Domande di modifica oltre il termine di presentazione

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DM 9 giugno 2023 n. 300209, possono essere presentate **entro il 25 luglio 2023** modifiche alle domande pervenute entro il 30 giugno 2023, con l'aggiunta di singole parcelle agricole o singoli titoli PAC, capi animali o ulteriori elementi fattuali sulle quali richiedere ulteriori interventi, a condizione che i requisiti previsti siano rispettati, compresi gli ettari ammissibili a disposizione del beneficiario nel fascicolo aziendale alla data del 15 maggio 2023 e non sono considerate domande presentate tardivamente purché presentate entro il 25 luglio 2023.

Le domande di modifica in questione pervenute oltre il 25 luglio 2023, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda iniziale, sono irricevibili.

2.4 Modifica delle domande

Per le domande di modifica o di ritiro in tutto o in parte disciplinate dall'art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173, nonché dall'art. 11, comma 12, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 e dall'art. 4 del DM 12 maggio 2023 n. 248477 che, pertanto, non ricadono nella casistica di cui al precedente punto 2.3, restano fermi i termini già previsti dalle citate disposizioni.

3 DOMANDE DI TRASFERIMENTO TITOLI 2023

In applicazione della circolare AGEA prot. n. 26880 del 12 aprile 2023, alla luce di quanto previsto dal DM 9 giugno 2023 n. 300209, che ha ulteriormente modificato i termini di presentazione della domanda

unica, il termine ultimo per la presentazione delle domande di trasferimento titoli a valere per la campagna 2023 è il 25 luglio 2023. Le domande pervenute oltre la suddetta scadenza sono irricevibili.

Si rammenta che, ferma restando la necessità della detenzione delle superfici da parte dell'agricoltore al 15 maggio 2023, producono effetti ai fini del trasferimento dei titoli per la campagna in corso gli atti sottoscritti e registrati fino alla data ultima di presentazione della domanda unica 2023, anche tardiva, tenendo presente che, in ogni caso, anche **la presentazione della domanda di trasferimento deve essere effettuata entro il termine improrogabile del 25 luglio 2023**.

4 PRECISAZIONI SOSTEGNO ACCOPPIATO AL REDDITO SUPERFICI SEMINATIVI

In conformità a quanto riportato nella circolare AGEA prot. n. 40336 del 26 maggio 2023 ai fini della presentazione della richiesta di aiuto e dei successivi pagamenti relativi agli interventi a superficie, si precisa che l'agricoltore che nella campagna di riferimento coltivi sulla medesima superficie sia una coltura principale che una coltura secondaria, può percepire il pagamento del sostegno accoppiato per entrambe le colture coltivate in epoche diverse, a condizione che non si tratti di un doppio pagamento per lo stesso premio o che gli interventi abbiano la stessa finalità e che siano rispettate tutte le condizioni di ammissibilità di ciascun intervento, comprese le ordinarie condizioni di coltivazione e di maturazione delle produzioni.

In particolare, il sostegno nell'ambito di un determinato intervento di sostegno accoppiato può essere concesso anche nell'ambito di un altro intervento di sostegno accoppiato nel rispetto di quanto di seguito indicato:

a) NON è possibile chiedere a premio per più di una volta sulla medesima superficie la stessa specie;

b) è possibile presentare richiesta per premi differenti per specie diverse che si susseguono sulla medesima superficie purché siano rispettate le ordinarie condizioni di coltivazione e di maturazione delle rispettive produzioni;

c) per lo specifico premio alla coltivazione di girasole e colza di cui all'art. 27 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, poiché sulla medesima superficie lo stesso premio può essere richiesto una sola volta, NON è possibile richiedere a premio il colza in primo raccolto ed il girasole in secondo raccolto o viceversa;

d) per gli specifici premi alla coltivazione di soia di cui all'art. 33 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 e alla coltivazione delle colture proteiche diverse dalla soia di cui all'art. 34 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, NON è possibile richiedere entrambi i premi poiché gli stessi hanno la medesima finalità di sostegno, cioè favorire la produzione di proteine vegetali

5 PRECISAZIONI SUI REGIMI PER IL CLIMA, L'AMBIENTE E IL BENESSERE DEGLI ANIMALI (ECO-SCHEMA 1)

In applicazione della circolare AGEA prot. n. 43528 dell'8 giugno 2023 e con riferimento alla nota n. 291775 del 6 giugno 2023 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che ha comunicato che è stato riscontrato un errore materiale già segnalato ai servizi della Commissione ed oggetto di una richiesta di modifica del Piano Strategico Nazionale presente nell'articolo 17 comma 3 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, conseguentemente, il periodo sopra richiamato della circolare AGEA prot. n. 31369 del 28 aprile 2023, a decorrere dall'approvazione della modifica in argomento cui verrà data ampia comunicazione è sostituito con il seguente dispositivo:

"Il pagamento spetta agli allevamenti che alla fine del periodo di osservazione (1° gennaio - 31 dicembre), rispetto alla distribuzione della mediana calcolata per l'anno precedente, rientrano nelle seguenti soglie:

a) hanno valori DDD uguali o inferiori al valore definito dalla mediana;

b) hanno valori DDD superiori al valore definito dalla mediana ma lo riducono del 10%.".

Si sottolinea che l'efficacia della modifica è comunque subordinata all'approvazione della Commissione ai sensi dell'articolo 119 del Regolamento (UE) n. 2021/2115.

In base a quanto riportato nella circolare AGEA prot. n. 40336 del 26 maggio 2023 in relazione alla verifica dell'attività di pascolamento prevista quale condizione di ammissibilità dei pagamenti del livello 2, dell'eco-schema 1 ed in attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 3, lettera h) del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, al fine di consentire la verifica del rispetto del rapporto UBA/ha ed il pagamento dell'eco-schema 1, livello 2 in favore dei soggetti intestatari di codici di allevamento privi di superficie dichiarata a pascolo nella domanda unica, è necessario che questi ultimi comunichino all'Organismo Pagatore ARGEA tramite funzionalità integrativa che sarà resa disponibile nel SIAN, con successiva comunicazione, il CUAA del soggetto titolare delle superfici sulle quali pascolano i propri animali.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.

Le presenti istruzioni operative vengono pubblicate sul sito www.sardegnaagricoltura.it e sul portale dell'ARGEA - Organismo pagatore.

Il Direttore Generale
Dott.Agr. Antonello Arghittu
(art. 30, c.1 LR 31/98)

antonello arghittu
Firmato da ANTONELLO ARGHITTU
Data: 19/06/2023 11:29:13 CEST

documento pubblico

INDICE

1 PREMESSA 2

2 MODIFICA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA UNICA 2023 2

2.1 Presentazione delle domande 2

2.2 Presentazione tardiva – domanda unica iniziale 3

2.3 Domande di modifica oltre il termine di presentazione 3

2.4 Modifica delle domande 3

3 DOMANDE DI TRASFERIMENTO TITOLI 2023 3

4 PRECISAZIONI SOSTEGNO ACCOPPIATO AL REDDITO SUPERFICI SEMINATIVI 4

5 PRECISAZIONI SUI REGIMI PER IL CLIMA, L'AMBIENTE E IL BENESSERE DEGLI ANIMALI (ECO-SCHEMA 1) 5